

sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.

Se il credito privilegiato è rappresentato da un titolo all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

123. I privilegi marittimi *si estinguono*, in genere, coi mezzi ordinari coi quali si estinguono le obbligazioni.

Però, oltre che con tali mezzi, i privilegi sulla nave si estinguono con la vendita giudiziale di essa dopo pagato il prezzo, e su questo i privilegi sono trasferiti col decorso di tre mesi nel caso di vendita volontaria. I privilegi sulle cose caricate si estinguono nel caso che non siano esercitati nel termine di 15 giorni dallo scaricamento.

L'acquirente di una nave o di porzione di essa, per liberarla dai predetti crediti privilegiati pei quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che la nave sia pignorata o sequestrata, un atto contenente: la data e qualità del suo titolo e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull'atto di nazionalità; il nome, qualità e portata della nave; il prezzo convenuto o il valore che offre di pagare; l'elenco dei creditori; l'offerta di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato affinchè sia diviso fra i creditori; l'elezione di domicilio nel Comune ove siede il tribunale che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo. Un estratto di tale atto dev'essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio marittimo d'iscrizione della nave, e ciò tiene luogo di notificazione pei crediti non soggetti a pubblicazione.

Entro quindici giorni dalla notificazione ed iscrizione, ogni creditore privilegiato o fideiussore dei crediti privilegiati può domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dar cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro peso: tale domanda dev'essere notificata all'acquirente con citazione davanti al tribunale